

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI
TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

(TIT)

(2016-2019)

Versione approvata con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL

SOMMARIO

PARTE I DEFINIZIONI.....	6
Articolo 1 Definizioni	6
 PARTE II REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	18
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	18
Articolo 2 Ambito oggettivo	18
Articolo 3 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	19
Articolo 4 Obblighi informativi per gli esercenti ai fini tariffari.....	20
Articolo 5 Definizione e pubblicazione delle tariffe.....	21
Articolo 6 Richieste di rettifica.....	21
 TITOLO 2 TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER PUNTI DI PRELIEVO NELLA TITOLARITÀ DI CLIENTI FINALI.....	23
Articolo 7 Tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.	23
 TITOLO 3 TARIFFA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER PUNTI DI PRELIEVO NELLA TITOLARITÀ DI CLIENTI FINALI.....	24
Articolo 8 Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione.....	24
Articolo 9 Tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione.....	25
Articolo 10 Punti di emergenza	25
Articolo 11 Aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e della tariffa obbligatoria.....	25
Articolo 12 Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di distribuzione	27
Articolo 13 Salvaguardia degli effetti di incentivazione per investimenti dei precedenti periodi regolatori	28
 TITOLO 4 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI E PER I PRODUTTORI	29
Articolo 14 Corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale.....	29
Articolo 15 Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione	29
Articolo 16 Corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata dai produttori di energia elettrica.....	29
Articolo 17 Aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione	30
Articolo 18 Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di trasmissione	31
Articolo 19 Salvaguardia degli effetti di incentivazione per investimenti dei precedenti periodi regolatori	32

Articolo 20 Incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019.....	32
Articolo 21 Meccanismo correttivo per l'efficienza dell'incentivazione transitoria di natura input-based.....	34
Articolo 22 Remunerazione dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore del sistema di trasmissione	34
TITOLO 5 CORRISPETTIVI PER I PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA	36
Articolo 23 Disposizioni generali in materia di prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali bassa e media tensione.....	36
Articolo 24 Corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione	36
Articolo 25 Aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione	36
Articolo 26 Ricavi relativi ai corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione	37
Articolo 27 Corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione.....	37
Articolo 28 Corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di interconnessione	37
TITOLO 6 CORRISPETTIVI APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	39
Articolo 29 Tariffa obiettivo D1	39
Articolo 30 Tariffe D2 e D3.....	39
Articolo 31 Attuazione della riforma della tariffa domestica	40
PARTE III REGIME DI PEREQUAZIONE.....	41
Articolo 32 Criteri generali di perequazione	41
Articolo 33 Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per le imprese distributrici	42
Articolo 34 Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3... ..	43
Articolo 35 Perequazione dei costi di trasmissione	43
Articolo 36 Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici	44
PARTE IV REGIMI TARIFFARI SPECIALI AL CONSUMO	45
Articolo 37 Regime tariffario speciale alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana per l'energia elettrica rientrante nel servizio universale e nel trasporto merci.....	45
Articolo 38 Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670	46
PARTE V PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE	47
TITOLO 1 IMPOSIZIONE	47
Articolo 39 Fissazione delle componenti tariffarie A e UC	47

TITOLO 2 ESAZIONE DEL GETTITO	49
Articolo 40 Disposizioni generali	49
Articolo 41 Esazione delle componenti tariffarie A ₂ , A ₃ , A ₄ , A ₅ , A _S , A _E	49
Articolo 42 Esazione della componente UC ₆ e degli importi destinati al conto qualità dei servizi elettrici	50
Articolo 43 Esazione della componente UC ₇ e degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale	50
Articolo 44 Esazione delle componenti UC ₃ e UC ₄	51
Articolo 45 Esazione delle componenti MCT	51
Articolo 46 Esazione degli importi destinati al Fondo per eventi eccezionali	51
Articolo 47 Esazione degli importi destinati al Fondo utenti MT	51
 TITOLO 3 GESTIONE DEL GETTITO	 52
Articolo 48 Istituzione dei conti di gestione	52
Articolo 49 Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.....	54
Articolo 50 Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate	54
Articolo 51 Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali.....	58
Articolo 52 Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca	58
Articolo 53 Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti	58
Articolo 54 Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni.....	58
Articolo 55 Conto per le integrazioni tariffarie	59
Articolo 56 Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.....	59
Articolo 57 Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità	59
Articolo 58 Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale	60
Articolo 59 Fondo per eventi eccezionali	60
Articolo 60 Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela	60
Articolo 61 Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione.....	60
Articolo 62 Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio	61
Articolo 63 Conto oneri per il meccanismo di reintegrazione.....	61
Articolo 64 Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale	61
Articolo 65 Fondo utenti MT.....	61
Articolo 66 Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica.....	61
Articolo 67 Conto per il sistema indennitario.....	62
Articolo 68 Conto a copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee.....	62
Articolo 69 Conto progetti consumatori	62

**PARTE VI ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO
ALL'APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI A E UC.....63**

Articolo 70 Applicazione delle componenti tariffarie A e UC nel caso di sistemi
semplici di produzione e consumo e di sistemi di distribuzione chiusi..... 63

Articolo 71 Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC 64

PARTE I DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
- **alta tensione (AT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV;
- **altissima tensione (AAT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV;
- **altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC)**: sono i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera c), del TISSPC;
- **bassa tensione (BT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **cliente finale** è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;
- **codice di rete distribuzione** è il codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL;
- **componente CTR_E** è la quota energia della componente tariffaria CTR , espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione applicata alle imprese distributrici;
- **componente CTR_P** è la quota potenza della componente tariffaria CTR , espressa in centesimi di euro/kW, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione applicata alle imprese distributrici;
- **componente CTR^{PdD}** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kW, a copertura dei costi di capitale e operativi riconosciuti per la remunerazione del Piano di difesa di cui all'articolo 1 *quinquies*, comma 9, della legge n. 290/03;
- **componente $CTR^{Premium}$** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kW, a copertura dei costi riconosciuti per la maggiore remunerazione degli investimenti di sviluppo della rete di trasmissione e per gli incentivi tariffarie per lo sviluppo della rete di trasmissione;
- **componente MCT** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;
- **componente $TRAS_E$** è la componente tariffaria a copertura dei costi di trasmissione, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata all'energia prelevata nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali di cui al comma 2.2, lettere da b) a i);
- **componente $TRAS_P$** è la componente tariffaria a copertura dei costi di trasmissione, espressa in centesimi di euro/kW, applicata all'energia prelevata

nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali di cui al comma 2.2, lettere da g) a i);

- **componenti UC_3** sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi;
- **componenti UC_4** sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
- **componenti UC_6** sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
- **componenti UC_7** sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
- **componente $\rho_{1,c}$** è la componente tariffaria della tariffa di riferimento TVI , espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- **componente $\rho_{3,c}$** è la componente tariffaria della tariffa di riferimento TVI , espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- **componente σ_1** è la componente tariffaria della tariffa obiettivo DI , espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- **componente σ_2** è la componente tariffaria della tariffa obiettivo DI , espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di distribuzione;
- **componente σ_3** è la componente tariffaria della tariffa obiettivo DI , espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione;
- **componente $\tau_1(D2)$** è la componente tariffaria della tariffa $D2$, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- **componente $\tau_2(D2)$** è la componente tariffaria della tariffa $D2$, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- **componente $\tau_3(D2)$** è la componente tariffaria della tariffa $D2$, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- **componente $\tau_1(D3)$** è la componente tariffaria della tariffa $D3$, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- **componente $\tau_2(D3)$** è la componente tariffaria della tariffa $D3$, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;

- **componente $\tau_3(D3)$** è la componente tariffaria della tariffa *D3*, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica;
- **data obiettivo dell'intervento** è la data (mese e anno) fissata dall'Autorità, tenuto conto della proposta del gestore del sistema di trasmissione, per l'entrata in esercizio di un intervento di sviluppo della *RTN*, completo in tutte le sue parti e dotato di tutte le relative funzionalità necessarie al raggiungimento del beneficio elettrico ad esso associato, inteso come messa a disposizione della piena capacità di trasmissione delle opere principali;
- **data obiettivo dell'opera** è la data (mese e anno) fissata dall'Autorità, tenuto conto della proposta del gestore del sistema di trasmissione, per l'entrata in esercizio di un'opera di sviluppo della *RTN*;
- **dispacciamento** è il servizio di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06;
- **distribuzione** è il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- **energia netta** è il bilancio tra energia prelevata e energia immessa con riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un determinato periodo di tempo;
- **energia reattiva** è l'energia reattiva induttiva;
- **esercente** è l'esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che eroga i servizi e regola i rapporti con le parti mediante la stipula di contratti le cui condizioni economiche o tecniche sono disciplinate dal presente Allegato;
- **fattore di potenza** è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo;
- **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica pubblica, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- **gestore del sistema di trasmissione** è il gestore del sistema di trasmissione elettrica individuato dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 93/11;
- **Gestore dei servizi energetici** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- **impresa distributrice** è l'impresa esercente l'attività di distribuzione in concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- **infrastrutture di ricarica pubblica** sono il complesso degli apparati, tra di loro interconnessi, che si estendono dal punto di connessione con una rete pubblica fino al punto predisposto per la connessione dei veicoli elettrici ai fini della ricarica, realizzati in aree e luoghi aperti al pubblico;
- **media tensione (MT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **misura dell'energia elettrica** è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva;

- **misuratore di energia elettrica** è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;
- **misure dell'energia elettrica** sono i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica;
- **parte A e parte B** sono le parti variabili della tariffa elettrica di cui dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2007, n. 70/97;
- **periodo di emergenza** è il periodo di tempo che comprende le ore fisse interessate da un disservizio di rete o da interventi di manutenzione, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi;
- **periodo di regolazione** è il periodo pluriennale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95;
- **Piano di sviluppo (PdS)** è il Piano di sviluppo della *RTN* che il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/11;
- **potenza di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione** è la media dei valori massimi delle potenze prelevate dalle imprese distributrici dai punti di interconnessione con la *RTN* in ciascuno degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della determinazione della componente CTR_p , determinate a livello aggregato di cabina primaria e considerando esclusivamente l'energia netta prelevata dalla *RTN*;
- **potenza disponibile** è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;
- **potenza contrattualmente impegnata** è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;
- **potenza impegnata** è:
 - i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;
 - ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi;
- **potenza prelevata** è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea;
- **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto; è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

- **punto di connessione:** il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- **punto di connessione principale:** è il punto di connessione individuato in applicazione dei principi di cui all'articolo 9, commi 9.1 e 9.7 del TISSPC;
- **punto di connessione secondario:** qualsiasi punto di connessione di un'utenza elettrica o di un ASSPC diverso dal punto di connessione principale;
- **punto di emergenza** è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete pubblica al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui il cliente finale non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un punto di prelievo, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
- **punto di immissione** è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete pubblica da parte di un impianto di produzione elettrica;
- **punto di interconnessione** è un punto di connessione circuitale tra due reti pubbliche; i punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali direttamente connessi alla RTN, ai fini della regolazione delle partite tra imprese distributrici, tra imprese distributrici e gestore del sistema di trasmissione e ai fini della perequazione generale, sono assimilati a punti di interconnessione tra una rete di distribuzione e la RTN;
- **punto di interconnessione virtuale alla RTN** è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione in alta tensione;
- **punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete pubblica da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete pubblica da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari ovvero, in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, il singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata;
- **Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)** è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati da Terna;
- **reti di distribuzione** sono l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99; le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione;

- **rete elettrica** è il sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale; un tale sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica; in una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione o distribuzione; in particolare, l'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti pubbliche e i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
- **reti interne d'utenza (RIU)** sono le reti interne d'utenza di cui all'articolo 33 della legge n. 99/09, inserite nell'elenco di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- **rete pubblica** è una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica; tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste; l'insieme delle reti pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti elettriche utilizzate dal gestore del sistema di trasmissione per l'erogazione del servizio di trasmissione e le reti di distribuzione;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **servizio di misura dell'energia elettrica** coincide con l'attività di misura dell'energia elettrica;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **sistema di distribuzione chiuso (SDC)** è una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non rifornisce clienti civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi dal gestore del sistema di trasmissione e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli altri SDC (ASDC);
- **sistemi efficienti di utenza (SEU)** sono i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera ii), del TISSPC;
- **sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)** sono i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera jj), del TISSPC;
- **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)** sono i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera nn), del TISSPC;

- **subentro** è, in relazione al singolo punto di prelievo, l'attivazione di un contratto di trasporto in maniera non contestuale alla cessazione del contratto di trasporto del cliente precedentemente connesso al medesimo punto con disalimentazione del punto di prelievo stesso;
- **tariffa di riferimento** è la tariffa unitaria di ogni singola impresa che applicata virtualmente agli utenti della rete gestita dall'impresa stessa ne determina i ricavi ammessi;
- **tariffa** è il prezzo massimo unitario del servizio, al netto delle imposte, ai sensi della legge n. 481/95;
- **tariffa obiettivo** è la tariffa unica nazionale che determina la quota parte di costo a carico della totalità degli utenti domestici;
- **trasmissione** è il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla *RTN*;
- **unità di produzione CIP 6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore dei servizi energetici ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- **voltura** è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

-- * --

- **direttiva 2003/87/CE** è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, e sue successive modifiche e integrazioni;
- **legge n. 529/82** è la legge 7 agosto 1982, n. 529;
- **legge n. 10/91** è la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **legge n. 108/96 è la legge 7 marzo 1996, n. 108;**
- **legge n. 83/03** è il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
- **legge n. 290/03** è la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- **legge n. 368/03** è la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
- **legge n. 99/09** è la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- **legge finanziaria 2005** è la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- **legge finanziaria 2006** è la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- **legge finanziaria 2008** è la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- **decreto legislativo n. 93/11** è il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- **decreto legge n. 35/05** è il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;

- **decreto legge n. 91/14** è il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14;
- **DPR n. 730/63** è il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- **DPR n. 670/72** è il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- **decreto 26 gennaio 2000** è il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;
- **decreto 22 dicembre 2000** è il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000;
- **decreto 28 luglio 2005** è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come successivamente integrato e modificato;
- **decreto 6 febbraio 2006** è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
- **decreto 8 marzo 2006** è il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006;
- **decreto 19 febbraio 2007** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 19 febbraio 2007;
- **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007;
- **decreto 11 aprile 2008** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;
- **decreto 18 dicembre 2008** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
- **decreto 6 agosto 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010;
- **decreto 5 maggio 2011** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011;
- **decreto 5 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 luglio 2012;
- **decreto 6 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012;

- **decreto 28 dicembre 2012** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012;
- **decreto 5 aprile 2013**: è il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013;
- **provvedimento CIP n. 34/74** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
- **provvedimento CIP n. 6/92** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
- **deliberazione n. 151/03** è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 5/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 188/05** è la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 281/05** è la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 300/05** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05;
- **deliberazione n. 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 113/06** è la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06;
- **deliberazione n. 289/06** è la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06;
- **deliberazione n. 90/07** è la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2007, n. 90/07;
- **deliberazione n. 122/07** è la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- **deliberazione n. 280/07** è la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- **deliberazione n. 348/07** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione ARG/elt 24/08** è la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- **deliberazione ARG/elt 47/08** è la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08;
- **deliberazione ARG/elt 77/08** è la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione ARG/elt 95/08** è la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione ARG/elt 1/09** è la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- **deliberazione ARG/elt 191/09** è la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;

- **deliberazione ARG/elt 201/09** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt 201/09;
- **deliberazione ARG/elt 5/10** è la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione GOP 7/10** è la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2010, GOP 7/10;
- **deliberazione ARG/elt 15/10** è la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/elt 33/10** è la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10;
- **deliberazione ARG/elt 52/10** è la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- **deliberazione ARG/elt 181/10** è la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10;
- **deliberazione ARG/elt 187/10** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10;
- **deliberazione ARG/elt 104/11** è la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11;
- **deliberazione ARG/elt 199/11** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 84/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/EEL;
- **deliberazione 343/2012/R/EFR** è la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/EFR;
- **deliberazione 370/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 513/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 513/2012/R/EEL;
- **deliberazione 40/2013/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL;
- **deliberazione 43/2013/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 43/2013/R/EEL;
- **deliberazione 66/2013/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 66/2013/R/EEL;
- **deliberazione 307/2013/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 307/2013/R/EEL;
- **deliberazione 634/2013/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 634/2013/R/EEL;
- **deliberazione 301/2014/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/EEL;
- **deliberazione 421/2014/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/EEL;
- **deliberazione 609/2014/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/EEL;
- **deliberazione 242/2015/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2015, 242/2015/R/EEL;

- **deliberazione 397/2015/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 397/2015/R/EEL;
- **deliberazione 497/2015/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2015, 497/2015/R/EEL;
- **deliberazione 539/2015/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL;
- **deliberazione 597/2015/E/COM** è la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2015, 597/2015/E/COM;
- **RTDG** è la Parte II del Testo Unico di regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- **RTTG** è la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, approvato con deliberazione 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- **TIBEG** è il testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM, come successivamente modificato e integrato;
- **TIC** è il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, approvato con la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
- **TICA** è il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), approvato con deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, come successivamente modificato e integrato;
- **TICOOP** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolamentazione delle cooperative elettriche, approvato con la deliberazione 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL come successivamente modificato e integrato;
- **TIME** è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica, approvato con la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
- **TIQE 2016 2023** è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL;
- **TIS** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
- **TISDC** è il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi, approvato con la deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL;

- **TISP** è il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto, approvato con deliberazione 20 dicembre 2012, 570/2012/R/EFR, come successivamente modificato e integrato;
- **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e di Consumo, approvato con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL come successivamente modificato e integrato;
- **TIUC** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione, approvato con deliberazione 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
- **TIWACC 2016-2021** è l’allegato alla deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, recante i criteri per la determinazione dell’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021;
- **Regolazione qualità trasmissione 2016-2023** è l’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL.

PARTE II
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2
Ambito oggettivo

- 2.1 La presente parte reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (di seguito: NPR1), per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) trasmissione dell'energia elettrica;
 - b) distribuzione dell'energia elettrica.
- 2.2 I contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali devono corrispondere alle seguenti tipologie:
- a) per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare:
 - i) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
 - ii) le applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo, per l'abitazione e i locali annessi, e la potenza disponibile non superi 15 kW;
 - b) per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
 - c) per utenze in bassa tensione per alimentazione esclusiva delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici;
 - d) per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, ivi incluse le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e le utenze per la ricarica privata dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle utenze di cui alla precedente lettera a);
 - e) per utenze in media tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per

alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;

- f) per utenze in media tensione diverse da quelle di cui alla lettera e) del presente comma;
 - g) per utenze in alta tensione;
 - h) per utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV;
 - i) per utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV.
- 2.3 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti dalle vigenti deliberazioni dell'Autorità e dai codici di rete.
- 2.4 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di cui al comma 2.1, le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al TIME, in coerenza con quanto indicato nel comma 3.1 del medesimo TIME.

Articolo 3

Criteria generali di regolazione dei corrispettivi

- 3.1 Le tariffe per i servizi di cui al comma 2.1, come disciplinate dal presente Allegato, sono applicate dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti appartenenti alla medesima tipologia contrattuale.
- 3.2 Fino al 31 dicembre 2016, l'esercente rende disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. Entro il limite di 30 kW, l'esercente può rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.
- 3.3 Dall'1 gennaio 2017, l'esercente rende disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata:
- a) fino a 6 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 0,5 kW in 0,5 kW;
 - b) oltre 6 kW e fino a 10 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 1 kW;
 - c) oltre 10 kW e fino a 30 kW, con potenze modulabili in aumento o riduzione di 5 kW.
- L'esercente può rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.
- 3.4 Nei casi di cui ai commi 3.2 e 3.3, il dispositivo atto a limitare la potenza prelevata è tarato al livello della potenza contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 10%.
- 3.5 Gli importi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi importi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.

- 3.6 In nessun caso può essere richiesto il pagamento di corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro, voltura o nuova connessione, nel mese in cui la cessazione, il subentro o la nuova connessione si verificano, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione degli importi dovuti per il medesimo mese, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4

Obblighi informativi per gli esercenti ai fini tariffari

- 4.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2016, ciascun esercente comunica all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.
- 4.2 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- a) la corrispondenza del valore dei dati patrimoniali di cui al comma 4.1 con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi del TIUC;
 - b) la pertinenza e la corretta imputazione dei dati patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto alle attività di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica.
- 4.3 La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 4.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determinazione di cui al medesimo comma, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.
- 4.4 Il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a fornire le informazioni necessarie e connesse agli obblighi di monitoraggio annuale degli interventi e delle opere di sviluppo della RTN, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità.
- 4.5 La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4.4 comporta la sospensione dell'incentivazione transitoria di cui all'Articolo 20 e del meccanismo premiante di cui all'Articolo 21. L'Autorità procede altresì ad avviare un procedimento per l'erogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- 4.6 I proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore del sistema di trasmissione sono tenuti a fornire al medesimo gestore, entro il 30 settembre di ciascun anno del NPR1, secondo modalità definite con determinazione del Direttore Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, le documentazioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal presente articolo.

- 4.7 La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4.6 comporta la sospensione del riconoscimento ai proprietari diversi dal gestore del sistema di trasmissione della remunerazione di cui all'Articolo 18. L'Autorità procede altresì ad avviare un procedimento per l'erogazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Articolo 5

Definizione e pubblicazione delle tariffe

- 5.1 A decorrere dall'anno 2016, l'Autorità definisce e pubblica, entro il 15 dicembre di ciascun anno:
- a) ai fini dell'applicazione nell'anno successivo alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2:
 - i) le tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione;
 - ii) le tariffe per l'erogazione del servizio di trasmissione;
 - b) i corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori;
 - c) i corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura.
- 5.2 A decorrere dall'anno 2017, l'Autorità definisce e pubblica:
- a) entro il 31 marzo dell'anno t , in via provvisoria, le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione di cui all'Articolo 8, per il medesimo anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi, relativi all'anno $t-1$;
 - b) entro il 28 febbraio dell'anno $t+1$, in via definitiva, le tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di distribuzione di cui all'Articolo 8, per il medesimo anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi, relativi all'anno $t-1$.
- 5.3 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe obbligatorie di cui al comma 5.1 da parte dell'Autorità, gli esercenti pubblicano a loro volta, sul proprio sito *internet*, le tariffe obbligatorie relative ai servizi erogati. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al pubblico.

Articolo 6

Richieste di rettifica

- 6.1 Le richieste di rettifica aventi ad oggetto dati patrimoniali possono essere presentate dagli esercenti all'Autorità in ciascun anno del NPR1, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione.
- 6.2 Le richieste di rettifica di dati patrimoniali sono accettate:
- a) qualora comportino vantaggi per i clienti finali, con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - b) qualora comportino vantaggi per il gestore di rete, con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.

- 6.3 Le richieste di rettifica di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa che richiede la rettifica pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica, con un minimo pari a 1.000 (mille) euro.
- 6.4 L'indennità amministrativa di cui al comma 6.3 è applicata dalla Cassa ed è versata sul *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi* di cui all'Articolo 54.

TITOLO 2
TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
PER PUNTI DI PRELIEVO NELLA TITOLARITÀ DI CLIENTI FINALI

Articolo 7

Tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali

- 7.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione.
- 7.2 La tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione di cui al precedente comma, è composta da:
- a) la componente $TRAS_E$, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), ed assume i valori di cui alla tabella 1;
 - b) la componente $TRAS_P$, espressa in centesimi di euro/kW di potenza impegnata, applicata alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da g) a i), ed assume i valori di cui alla tabella 1.
- 7.3 I valori delle componenti tariffarie per il servizio di trasmissione, applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a), sono disciplinati ai sensi dell'Articolo 30.
- 7.4 Le componenti $TRAS_E$ e $TRAS_P$ sono aggiornate annualmente tenendo conto di quanto disposto all'Articolo 17.

TITOLO 3
TARIFFA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
PER PUNTI DI PRELIEVO NELLA TITOLARITÀ DI CLIENTI FINALI

Articolo 8

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione

- 8.1 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa *TVI(dis)* ed è costituita dalle componenti:
- a) $\rho_{1,c}(dis)$, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo, distinta per tipologia di contratto *c*;
 - b) $\rho_{3,c}(dis)$, espressa in centesimi di euro/kWh, distinta per tipologia di contratto *c*.
- 8.2 Le quote parte della tariffa di riferimento *TVI(dis)* a copertura dei costi di capitale sono determinate sulla base:
- a) dei dati patrimoniali di ciascuna impresa (regime individuale);
 - b) dei dati patrimoniali aggregati delle imprese (regime parametrico), secondo i criteri definiti ai sensi delle disposizioni del comma 4.2, lettera b), punto ii) della deliberazione 654/2015/R/EEL.
- 8.3 Al regime individuale di determinazione del costo riconosciuto di capitale accedono le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e le imprese che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL.
- 8.4 Le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo e che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL sono obbligate a partecipare ai meccanismi di verifica annuale dei seguenti indicatori:
- a) durata regolata delle interruzioni senza preavviso lunghe di responsabilità dell'impresa distributrice e attribuibili a cause esterne, su base annuale, inferiore o uguale ai livelli obiettivo applicabili per l'impresa;
 - b) numero regolato delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi di responsabilità dell'impresa distributrice e attribuibili a cause esterne, su base annuale, inferiore o uguale ai livelli obiettivo applicabili per l'impresa;
 - c) totalità degli utenti MT serviti con livelli effettivi di continuità non peggiori degli *standard* sul numero massimo annuo di interruzioni lunghe o brevi di responsabilità dell'impresa distributrice;
 - d) totalità delle prestazioni commerciali per clienti finali e/o produttori BT e MT effettuate entro i tempi massimi previsti dalla regolazione della qualità commerciale, esclusi i casi al di fuori della responsabilità dell'impresa distributrice.
- 8.5 Le imprese che servono fino a 5.000 punti di prelievo e che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL oltre a quanto previsto dal comma 8.4, hanno l'obbligo di provvedere alla registrazione vocale delle chiamate per richieste di pronto intervento.

- 8.6 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 8.4 e 8.5, dall'anno successivo a quello in cui non risultano rispettati gli obblighi, si applica il regime parametrico di cui al comma 8.2, lettera b).

Articolo 9

Tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione

- 9.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da a) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione.
- 9.2 I valori delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione, obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a), sono disciplinati ai sensi dell'Articolo 30.
- 9.3 I valori delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione, obbligatoriamente applicate alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) sono fissati nella tabella 3.

Articolo 10

Punti di emergenza

- 10.1 Ai fini dell'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 9, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza durante il periodo di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.

Articolo 11

Aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e della tariffa obbligatoria

- 11.1 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti della tariffa di riferimento, di cui ai commi 8.1, a copertura dei costi operativi, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso annuale di recupero di produttività ;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 11.2 Per il NPR1, il tasso annuale di recupero di produttività di cui al comma 11.1, lettera b), è pari all'1,9%.

- 11.3 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti di cui al comma 8.1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - c) i tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati, per ciascun livello di tensione, differenziati per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 11.4 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti di cui al comma 8.1, a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base di dati aggregati relativi alle medesime imprese, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato;
 - c) i tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati, per ciascun livello di tensione.
- 11.5 Ai fini di quanto previsto al comma 11.3, lettere c), e al comma 11.4, lettera c), sono portati in detrazione dal valore lordo dell'investimento gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali, i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati, nonché i contributi a *forfait* di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 del TIC.
- 11.6 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti di cui al comma 8.1, a copertura degli ammortamenti, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti, per ciascun livello di tensione, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio, per ciascun livello di tensione, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*.

- 11.7 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti di cui al comma 8.1, a copertura degli ammortamenti, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base di dati aggregati relativi alle medesime imprese, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti,, per ciascun livello di tensione, differenziato in funzione della densità dell'utenza servita j ;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio, per ciascun livello di tensione, differenziato in funzione della densità dell'utenza servita j .
- 11.8 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna entro il 15 dicembre di ogni anno le tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 9, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall'applicazione delle medesime tariffe obbligatorie e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle tariffe di riferimento come aggiornate ai sensi del presente articolo.
- 11.9 Ai fini di quanto previsto al comma 11.6, lettera d) e al comma 11.7, lettera d), sono riconosciute ai fini tariffari quote di ammortamento, per un periodo pari alla durata convenzionale stabilita nella tabella 6, al netto delle quote di ammortamento dei contributi di cui al comma 11.5, calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni.
- 11.10 Le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti a partire dall'anno 2016 non sono portate in detrazione della quota di ammortamento riconosciuta di cui al precedente comma 11.9 per tre anni, e comunque fino al raggiungimento di una soglia massima pari al 10% del valore del contributo percepito.

Articolo 12

Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di distribuzione

- 12.1 La remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 12.2 Salvo quanto disposto dai successivi commi 12.3, 13.1 e 13.2, per il NPR1 il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di distribuzione è fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC.
- 12.3 Agli investimenti per il servizio di distribuzione entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt

199/11 viene garantito tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette.

Articolo 13

Salvaguardia degli effetti di incentivazione per investimenti dei precedenti periodi regolatori

- 13.1 Agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2011, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito specificata al comma 12.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, per le relative tipologie e durate.
- 13.2 Agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito specificata al comma 12.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, per le relative tipologie e durate.

TITOLO 4
***CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE DISTRIBUTTRICI E PER I
PRODUTTORI***

Articolo 14

Corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributtrici dalla rete di trasmissione nazionale

- 14.1 Ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica dalla *RTN* riconosce al gestore del sistema di trasmissione un corrispettivo determinato applicando:
- a) la componente CTR_E , espressa in centesimi di euro/kWh, fissata nella tabella 7, alla somma dell'energia elettrica netta:
 - i) prelevata dall'impresa medesima dalla *RTN*;
 - ii) immessa nella rete dell'impresa medesima nei punti di interconnessione virtuale alla *RTN*, aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica di cui alla tabella 4 del TIS;
 - b) la componente CTR_P , espressa in centesimi di euro/kW, fissata nella tabella 7, alla potenza di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione prelevata dall'impresa medesima dalla *RTN*.

Articolo 15

Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributtrici dalle reti di distribuzione

- 15.1 Ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributtrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata i corrispettivi di cui all'Articolo 7 per il servizio di trasmissione e all'Articolo 9 per il servizio di distribuzione previsti per le tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), secondo il livello di tensione del punto di interconnessione.

Articolo 16

Corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prelevata dai produttori di energia elettrica

- 16.1 Con riferimento ai prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, in relazione all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, non sono dovuti corrispettivi, salvo quanto previsto al successivo comma 16.2.
- 16.2 Le condizioni di cui al precedente comma 16.1 si applicano nei limiti della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, come dichiarata dal soggetto che ha nella disponibilità l'impianto di produzione con certificazione asseverata da perizia indipendente. Ove la potenza prelevata superi la potenza dichiarata di oltre

il 10%, ai prelievi vengono applicate le condizioni previste per i clienti finali per tutto l'anno solare nel quale si è verificato il supero. A tal fine, per gli impianti connessi alla RTN, il gestore del sistema di trasmissione trasmette mensilmente alle imprese distributrici competenti i dati delle potenze prelevate.

Articolo 17

Aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione

- 17.1 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente in ciascun anno t a valere per l'anno $t+1$ la quota parte a copertura dei costi operativi delle componenti CTR_E e CTR_P applicando:
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - il tasso annuale di recupero di produttività;
 - il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 17.2 Per il NPR1 il tasso annuale di recupero di produttività di cui al comma 17.1, lettera b), è pari al 1,0%.
- 17.3 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente in ciascun anno t a valere per l'anno $t+1$ la quota parte a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito delle componenti CTR_E e CTR_P , nonché delle componenti CTR^{PdD} e $CTR^{Premium}$, applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - il tasso di variazione collegato agli investimenti netti entrati in esercizio, tenendo conto dell'effetto dell'incremento del fondo ammortamento economico-tecnico dei cespiti, di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
 - il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti netti di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione entrati in esercizio, incentivati ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 20;
 - il tasso di variazione associato ad eventuali scostamenti tra il ricavo riconosciuto nell'anno t , determinato sulla base dei dati di investimento di *pre-consuntivo* per l'anno $t-1$, e il medesimo ricavo rideterminato *pro-forma* sulla base dei dati di investimento di *consuntivo* entrati in esercizio, tenendo conto dell'onere finanziario associato assunto pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto.
- 17.4 Ai fini di quanto previsto al comma 17.3, è portato in detrazione dal valore dell'attivo immobilizzato netto il valore netto di eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti.
- 17.5 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente in ciascun anno t a valere per l'anno $t+1$ la quota parte a copertura degli ammortamenti delle componenti CTR_E e CTR_P , nonché della componente CTR^{PdD} , applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
 - c) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio.
- 17.6 Ai fini di quanto previsto al comma 17.5, sono riconosciute ai fini tariffari quote di ammortamento per un periodo pari alla durata convenzionale stabilita nella tabella 6, al netto delle quote di ammortamento di eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 45 anni.
- 17.7 Le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti a partire dall'anno 2016 non sono portate in detrazione della quota di ammortamento riconosciuta di cui al precedente comma 17.6 per i primi cinque anni, e comunque fino al raggiungimento di una soglia massima pari al 10% del valore del contributo percepito.
- 17.8 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente per l'anno $t+1$ le componenti tariffarie $TRAS_E$ e $TRAS_P$ con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall'applicazione delle medesime tariffe e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle componenti CTR_E e CTR_P come aggiornate ai sensi del presente articolo.

Articolo 18

Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di trasmissione

- 18.1 La remunerazione degli investimenti in reti di trasmissione dell'energia elettrica avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 18.2 Salvo quanto disposto dal successivo comma 18.3 e dai successivi Articolo 19 e Articolo 20, per il NPR1 il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di trasmissione è fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC. Le immobilizzazioni in corso non concorrono alla determinazione del capitale investito netto remunerato.
- 18.3 Agli investimenti entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 viene garantito il riconoscimento degli effetti della maggiorazione pari all'1% rispetto al tasso di remunerazione di cui al comma 18.2.

Articolo 19

Salvaguardia degli effetti di incentivazione per investimenti dei precedenti periodi regolatori

- 19.1 Agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione già incentivati, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2011, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione vigente nel periodo di regolazione in cui tali investimenti sono stati realizzati, ai sensi delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 5/04 e n. 348/07 per le relative tipologie e durate.
- 19.2 Agli investimenti entrati in esercizio dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 sono riconosciuti gli incentivi vigenti nel periodo di regolazione 2012-2015, ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, per le relative tipologie e durate.
- 19.3 Per gli investimenti in progetti pilota relativi a sistemi di accumulo ammessi dall'Autorità al trattamento incentivante con deliberazione 43/2013/R/EEL o con deliberazione 66/2013/R/EEL, al termine del relativo biennio di sperimentazione, si applica l'incentivazione vigente nel periodo di regolazione 2012-2015, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti per tali progetti.
- 19.4 Per gli investimenti approvati dall'Autorità ai sensi della deliberazione 40/2013/R/EEL, come aggiornati da ultimo con deliberazione 397/2015/R/EEL, con data obiettivo dell'intervento entro il 31 dicembre 2015, si applica il meccanismo di penalità di cui all'articolo 25 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, con le modalità di cui all'articolo 28 del medesimo allegato.

Articolo 20

Incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019

- 20.1 Il gestore del sistema di trasmissione propone all'Autorità, entro il 31 gennaio 2017, una lista di opere di sviluppo non incluse negli investimenti di tipologia $I=3$ di cui al comma 22.5, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, approvati dall'Autorità con deliberazione 40/2013/R/EEL.
- 20.2 Le opere di sviluppo proposte dal gestore del sistema di trasmissione ai sensi del precedente comma 20.1 rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono incluse in un intervento di sviluppo dello schema di PdS 2017, eventualmente anche in interventi in stato "completato";
 - b) hanno data prevista o effettiva di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019;
 - c) sono incluse in uno o più interventi di sviluppo dello schema di PdS 2015 soggetti ad analisi costi benefici, e sono corredate dal dettaglio dei costi stimati per opera, entro i limiti di costo definiti dallo schema di PdS 2015;
 - d) hanno ricevuto decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio entro il 31 dicembre 2015;
 - e) hanno registrato alla data del 31 dicembre 2015 un avanzamento economico o un avanzamento contrattuale di almeno il 25% dei costi stimati, che viene contestualmente documentato dal gestore del sistema di trasmissione all'Autorità, oppure sono oggetto di un'analisi costi benefici a

livello di intervento o di singola opera di sviluppo in linea con i requisiti definiti dall'Autorità con successivo provvedimento, che è inviata contestualmente dal gestore del sistema di trasmissione all'Autorità e sono caratterizzate da un rapporto tra benefici attualizzati e costi attualizzati superiore a 1,5.

- 20.3 Entro 150 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 20.1, l'Autorità approva e pubblica una lista di opere di sviluppo O-NPR1, che rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, con indicazione di:
- denominazione dell'opera e codice del relativo intervento di sviluppo come da schema di PdS 2017;
 - costo stimato dell'opera, in ogni caso non superiore al costo definito nello schema di PdS 2015;
 - data obiettivo dell'opera.
- 20.4 Entro la medesima data di cui al comma precedente, sulla base dei dati comunicati dal gestore del sistema di trasmissione, l'Autorità approva e pubblica una lista di interventi di sviluppo I-NPR1 precedentemente inclusi negli investimenti di tipologia $I=3$ di cui al comma 22.5, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, con i costi stimati per ciascuna delle opere principali e delle eventuali opere accessorie, entro i limiti di costo degli interventi approvati con deliberazione 40/2013/R/EEL, e con la data obiettivo dell'intervento.
- 20.5 Gli interventi di sviluppo I-NPR1 rispettano tutti i seguenti requisiti:
- corrispondono a uno o più interventi di sviluppo dello schema di PdS 2017, inclusi interventi in stato "completato";
 - hanno data obiettivo dell'intervento, ai sensi della deliberazione 40/2013/R/EEL, come aggiornata da ultimo con deliberazione 397/2015/R/EEL, compresa tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
 - hanno ricevuto decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio entro il 31 dicembre 2015;
 - hanno registrato un avanzamento economico o un avanzamento contrattuale di almeno il 25% dei costi stimati alla data del 31 dicembre 2015.
- 20.6 Alle opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 e alle opere di sviluppo O-NPR1, successivamente all'entrata in esercizio e alla relativa rendicontazione da parte del gestore del sistema di trasmissione, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per i costi di investimento sostenuti fino al limite massimo pari al costo stimato dell'opera di cui al comma 20.3, lettera b) o di cui al comma 20.4: 1% per 12 anni.
- 20.7 Il gestore del sistema di trasmissione non ha titolo alla maggiorazione di cui al comma precedente per ciascun intervento o ciascuna opera di sviluppo la cui data di entrata in esercizio è successiva di oltre sei mesi alla data obiettivo definita dall'Autorità per quell'intervento o quell'opera di sviluppo.
- 20.8 In sede di monitoraggio degli interventi di sviluppo della RTN, a partire dal 2017, il gestore del sistema di trasmissione riporta all'Autorità l'avanzamento contrattuale e i costi consuntivati sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente ripartiti per ciascuna opera e le date effettive di entrata in esercizio.

- 20.9 Entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2017, l'Autorità verifica, anche mediante controlli *in situ*, i dati comunicati ed accerta il raggiungimento delle date obiettivo.

Articolo 21

Meccanismo correttivo per l'efficienza dell'incentivazione transitoria di natura input-based

- 21.1 Per le opere che compongono gli interventi di sviluppo I-NPR1 e per le opere di sviluppo O-NPR1, nel caso in cui il costo consuntivato a valle dell'entrata in esercizio sia inferiore al costo stimato indicato dall'Autorità ai sensi del comma 20.3, lettera b) o del comma 20.4, il gestore del sistema di trasmissione ha diritto a un premio pari al 20% della differenza tra il costo stimato e il costo consuntivato, calcolata a livello di ciascun intervento di sviluppo I-NPR1 o a livello di ciascuna opera di sviluppo O-NPR1.
- 21.2 L'Autorità accerta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del premio di cui al comma 21.1, anche mediante controlli *in situ*, e ne determina l'importo entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in esercizio dell'intero intervento di sviluppo I-NPR1 o dell'opera di sviluppo O-NPR1.
- 21.3 Per un intervento di sviluppo I-NPR1, le cui opere principali sono tutte entrate in esercizio nel NPR1 e le cui opere accessorie non sono tutte entrate in esercizio nel NPR1, l'Autorità accerta entro il 31 dicembre 2020 la sussistenza delle condizioni, anche mediante controlli *in situ*, e determina il premio per l'efficienza, limitatamente all'insieme delle opere dell'intervento di sviluppo entrate in esercizio.
- 21.4 Il gestore del sistema di trasmissione non ha titolo al premio per l'efficienza per ciascun intervento o ciascuna opera di sviluppo la cui data di entrata in esercizio è successiva di oltre sei mesi alla data obiettivo definita dall'Autorità.
- 21.5 I premi per l'efficienza disciplinati dal presente articolo sono riconosciuti dalla Cassa a valere sul conto di cui al comma 48.1, lettera g).

Articolo 22

Remunerazione dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore del sistema di trasmissione

- 22.1 Ai fini della determinazione della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000, il gestore del sistema di trasmissione determina l'esborso complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della medesima convenzione tipo come differenza tra i corrispettivi percepiti ai sensi del comma 14.1 e la somma dei corrispettivi determinati applicando:
- a) la componente CTR^{PdD} , espressa in centesimi di euro/kW, fissata nella tabella 8, alla potenza di interconnessione prelevata dalla RTN;

- b) la componente $CTR^{Premium}$, espressa in centesimi di euro/kW, fissata nella tabella 8, alla potenza di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione prelevata dalla *RTN*.

TITOLO 5
CORRISPETTIVI PER I PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA

Articolo 23

Disposizioni generali in materia di prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali bassa e media tensione

- 23.1 Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nelle fasce orarie F1 ed F2 è pari a 0,9.
- 23.2 Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.
- 23.3 Non è consentita l'immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
- 23.4 Nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti commi 23.1, 23.2 e 23.3, il gestore di rete competente può chiedere l'adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio.

Articolo 24

Corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione

- 24.1 Ciascuna impresa distributrice nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nel caso dei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in media tensione applica i corrispettivi di cui alla tabella 4.
- 24.2 I corrispettivi di cui alla tabella 4 si applicano all'energia reattiva mensile prelevata in ciascuna fascia oraria.

Articolo 25

Aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione

- 25.1 I corrispettivi per prelievi di energia reattiva sono aggiornati annualmente dall'Autorità, in corrispondenza con l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
- 25.2 La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi di rete è aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 25.3 La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi connessi alle perdite è aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del prezzo all'ingrosso

dell'energia elettrica, riferito al periodo compreso tra il quarto trimestre dell'anno $t-2$ ed il terzo trimestre dell'anno $t-1$.

Articolo 26

Ricavi relativi ai corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione

- 26.1 Una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione concorre alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all'Articolo 33.
- 26.2 Una quota pari al 20% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione spetta all'impresa distributtrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete.

Articolo 27

Corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione

- 27.1 Ciascuna impresa distributtrice, nel caso di punti di prelievo in alta e altissima tensione, per prelievi con insufficiente fattore di potenza applica le componenti fissate nella tabella 5.

Articolo 28

Corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di interconnessione

- 28.1 Il gestore del sistema di trasmissione e le imprese distributrici nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e *RTN*, per prelievi con insufficiente fattore di potenza, applicano i corrispettivi previsti alla tabella 5 per il corrispondente livello di tensione.
- 28.2 Ciascuna impresa distributtrice applica ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, per prelievi con insufficiente fattore di potenza, i corrispettivi previsti alla tabella 5, per il corrispondente livello di tensione.
- 28.3 Il gestore del sistema di trasmissione destina le partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 28.1 alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06.
- 28.4 Nel caso di punti di interconnessione tra reti di distribuzione in alta tensione e *RTN*, purché tra di essi esista un collegamento circuitale in alta tensione facente parte della rete di distribuzione, i corrispettivi per prelievi con insufficiente fattore di potenza previsti alla tabella 5 si applicano all'aggregato dei medesimi punti.
- 28.5 Nei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione, ovvero tra reti di distribuzione, ai fini dell'applicazione della tabella 5 per prelievi con insufficiente

fattore di potenza si considera l'energia attiva aumentata di quella generata ed immessa sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione sottese ai predetti punti aumentata di un fattore percentuale per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione individuato dalla normativa vigente.

- 28.6 Le imprese distributrici sottese comunicano i valori di energia attiva generata ed immessa nelle reti di distribuzione in media e bassa tensione nelle fasce F1 ed F2 al gestore del sistema di trasmissione ovvero alle imprese distributrici sottendenti.

TITOLO 6
CORRISPETTIVI APPLICATI ALLE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE PER LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 29
Tariffa obiettivo D1

- 29.1 La tariffa obiettivo per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), a remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1 e del servizio di misura di cui al TIME, è denominata *D1*. La tariffa *D1*, i cui valori sono fissati nella tabella 9, è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) componente σ_1 ;
 - b) componente σ_2 ;
 - c) componente σ_3 .

Articolo 30
Tariffe D2 e D3

- 30.1 Ciascuna impresa distributrice applica una tariffa denominata *D2* alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW. La tariffa *D2*, i cui valori sono fissati nella tabella 10, è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) componente $\tau_1(D2)$;
 - b) componente $\tau_2(D2)$;
 - c) componente $\tau_3(D2)$.
- 30.2 Ciascuna impresa distributrice applica una tariffa denominata *D3* alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), diverse da quelli di cui al comma 30.1. La tariffa *D3*, i cui valori sono fissati nella tabella 11, è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) componente $\tau_1(D3)$;
 - b) componente $\tau_2(D3)$;
 - c) componente $\tau_3(D3)$.
- 30.3 Gli scaglioni di consumo espressi in kWh per anno previsti dalle tabelle 10 e 11 ai fini dell'addebito delle componenti $\tau_3(D2)$ e $\tau_3(D3)$ sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.

Articolo 31

Attuazione della riforma della tariffa domestica

- 31.1 Le disposizioni di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30 sono aggiornate nel corso del NPR1 sulla base di quanto disposto dalla deliberazione 582/2015/R/EEL.

PARTE III
REGIME DI PEREQUAZIONE

Articolo 32

Criteria generali di perequazione

- 32.1 Per il NPR1, la perequazione generale si articola in:
- a) perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
 - b) perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3;
 - c) perequazione dei costi di trasmissione.
- 32.2 La perequazione di cui al comma 32.1 si applica a tutte le imprese distributrici, salvo quanto disposto dal comma 32.3.
- 32.3 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge n. 10/91, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1.
- 32.4 La Cassa, attenendosi alle disposizioni del presente Allegato, nonché a quanto disposto dal comma 32.5, provvede alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione di cui al comma 32.1.
- 32.5 Le modalità operative di gestione dei meccanismi di perequazione, nonché le modalità e tempistiche di messa a disposizione dei dati da parte degli esercenti e di determinazione dei saldi di perequazione da parte della Cassa, sono disciplinate con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, da emanarsi, in prima attuazione, entro il 30 aprile 2016. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla suddetta determinazione è sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- 32.6 La determinazione di cui al comma 32.5 si attiene ai seguenti principi e criteri generali:
- a) agli esercenti tenuti a fornire i dati necessari per la quantificazione dei saldi di perequazione, sono concessi non meno di 30 giorni per l'invio dei medesimi dati;
 - b) per le perequazioni di cui al comma 32.1, lettere a) e c), può essere previsto un meccanismo di riconoscimento in acconto, con cadenza bimestrale, dei saldi di perequazione;
 - c) in relazione a ciascun anno t del NPR1, la quantificazione dei saldi di perequazione, ovvero la loro determinazione a conguaglio, è prevista in tempi compatibili con l'erogazione dei medesimi saldi, entro il 31 dicembre dell'anno $t+1$.
- 32.7 Nel caso in cui l'impresa distributtrice non rispetti i termini e le modalità previste dalla determinazione di cui al comma 32.5 per la messa a disposizione dei dati necessari per la quantificazione dei saldi di perequazione, la Cassa, attenendosi ai criteri fissati nella medesima determinazione di cui al comma 32.5, provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal

sistema al distributore inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.

- 32.8 Nel caso in cui le disponibilità del conto di cui al comma 48.1, lettera g), non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice, la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità del conto suddetto.
- 32.9 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine previsto, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione.
- 32.10 In caso di inottemperanza da parte degli esercenti dei termini di versamento in relazione ai meccanismi di perequazione, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dal comma 48.4.
- 32.11 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione, la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 32.5.
- 32.12 Ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici, se successive alle scadenze disciplinate ai sensi del comma 32.5, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 12. Tale disposizione trova applicazione con riferimento a rettifiche non aventi impatto ai fini tariffari, già oggetto di indennità amministrativa ai sensi del presente Allegato. Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- 32.13 I versamenti alla Cassa per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla medesima Cassa.

Articolo 33

Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per le imprese distributrici

- 33.1 In ciascun anno t l'ammontare di perequazione, riconosciuto a ciascuna impresa distributrice m , relativo al meccanismo di cui al comma 32.1, lettera a), è pari a:

$$PD_{m,t} = RA_{m,t} - RE_{m,t}$$

dove:

- $RA_{m,t}$ è l'ammontare dei ricavi che il distributore otterrebbe applicando, alle attuali e potenziali controparti di cui al comma 2.2, le componenti delle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione di cui al comma 8.1;
- $RE_{m,t}$ è la somma:

- dei ricavi derivanti dall'applicazione:
 - delle tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 9 alle utenze di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), al netto delle maggiorazioni destinate al Fondo per eventi eccezionali;
 - della tariffa obiettivo DI , al netto degli elementi $\sigma_1(mis)$ e $\sigma_3(tras)$, di cui al comma 29.1 alle utenze di cui al comma 2.2, lettera a);
 - dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui all'Articolo 24, considerati in misura pari all'80%, applicati alle utenze di cui al comma 2.2, lettere da b) a f);
- del saldo algebrico tra ricavi e costi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.1, limitatamente alle componenti relative al servizio di distribuzione, ai prelievi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione.

Articolo 34

Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3

- 34.1 In ciascun anno t l'ammontare di perequazione, riconosciuto a ciascuna impresa distributrice m , relativo al meccanismo di cui al comma 32.1, lettera b), è pari a:

$$RD_{m,t} = RAdom_{m,t} - REdom_{m,t}$$

dove:

- $RAdom_{m,t}$ rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della tariffa obiettivo DI , di cui all'Articolo 29, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe $D2$ e $D3$ di cui all'Articolo 30, con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
- $REdom_{m,t}$ rappresenta il livello dei ricavi effettivi, al netto delle maggiorazioni destinate al Fondo per eventi eccezionali, che l'impresa distributrice ha conseguito dall'applicazione delle tariffe $D2$ e $D3$, senza sconti o abbuoni, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza del periodo al quale si riferisce l'ammontare di perequazione.

Articolo 35

Perequazione dei costi di trasmissione

- 35.1 In ciascun anno t l'ammontare di perequazione, riconosciuto a ciascuna impresa distributrice m , relativo al meccanismo di cui al comma 32.1, lettera c), è pari a:

$$RT_{m,t} = C_{m,t,TRAS} - R_{m,t,TRAS}$$

dove:

- $C_{m,t,TRAS}$ è il costo sostenuto dall'impresa distributrice per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, derivante dall'applicazione dei corrispettivi previsti per il medesimo servizio, ai prelievi dalla RTN e da altre reti di distribuzione;

- $R_{m,t,TRAS}$ è il ricavo ottenuto dall'applicazione delle componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ di cui all'Articolo 7 per il servizio di trasmissione prestato in corrispondenza di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali e nei punti di interconnessione di cui all'Articolo 15, nonché dall'applicazione dell'elemento $\sigma_3(tras)$ di cui al comma 29.1, lettera c).

Articolo 36

Promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici

- 36.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce criteri e modalità di applicazione di specifici meccanismi di promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici.

**PARTE IV
REGIMI TARIFFARI SPECIALI AL CONSUMO**

Articolo 37

Regime tariffario speciale alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana per l'energia elettrica rientrante nel servizio universale e nel trasporto merci

- 37.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano alla società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 11.bis del decreto legge n. 35/05, e nei limiti di consumo previsti dalla normativa vigente, da ultimo definiti dall'articolo 29 del decreto legge n. 91/14.
- 37.2 La società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le imprese distributrici alle cui reti la medesima società è connessa comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 37.3.
- 37.3 Alla società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 37.2, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari a:

$$CC = a - b + OG$$

dove:

- *CC* è la componente tariffaria compensativa;
 - *a* sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - *b* sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;
 - *OG* sono, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella disponibilità di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, gli addebiti relativi all'applicazione delle componenti tariffarie A e UC ai sensi della normativa vigente.
- 37.4 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 37.3, i parametri *a* e *b* di cui al medesimo comma sono calcolati in relazione ai consumi nei limiti previsti dalla normativa vigente, da ultimo definiti dall'articolo 29 del decreto legge n. 91/14.
- 37.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 37.4, il corrispettivo relativo al servizio di vendita per la determinazione del parametro *b* di cui al precedente comma 37.3 è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08.
- 37.6 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 37.4, gli addebiti di cui al parametro *a* del comma 37.3 vengono determinati, nel caso in cui l'opzione

tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.

- 37.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 37.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dall'1 gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro *Ct* nello stesso bimestre o trimestre fino al 31 dicembre 2005 e del parametro *RS* di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 300/05 dall'1 gennaio 2006.
- 37.8 Il parametro *RS*, aggiornato trimestralmente, è pari alla media aritmetica dei valori orari del *PUN*, nelle ore denominate *off-peak* come definite dagli articoli 1 e 2 della deliberazione n. 300/05, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento.
- 37.9 Ai fini della determinazione del parametro *OG* di cui al precedente comma 37.3:
- le componenti tariffarie A e UC si applicano nella misura ridotta fissata dall'Autorità ai consumi di energia elettrica nei limiti previsti dalla normativa vigente, da ultimo definiti dall'articolo 29 del decreto legge n. 91/14;
 - ai consumi oltre i limiti di cui al precedente alinea, le componenti tariffarie A e UC si applicano secondo quanto previsto dal presente provvedimento per la generalità delle utenze, considerando i consumi mensili di energia eccedenti i suddetti limiti come uniformemente distribuiti tra i punti di prelievo della società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., come definiti nel precedente comma 37.3.
- 37.10 La Cassa destina gli importi relativi al parametro *OG* come calcolati nel precedente comma 37.9 ai conti di cui al comma 48.1, in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.

Articolo 38

Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

- 38.1 Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all'energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del DPR n. 670/72.

PARTE V
PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE

TITOLO 1
IMPOSIZIONE

Articolo 39

Fissazione delle componenti tariffarie A e UC

- 39.1 Nel presente titolo vengono fissate le componenti tariffarie per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di distribuzione di cui al comma 2.1, lettera b), destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e le ulteriori componenti (componenti tariffarie UC).
- 39.2 Le componenti tariffarie A, di cui al comma 39.1, sono:
- a) componente tariffaria A_2 , per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000;
 - b) componente tariffaria A_3 , per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per l'incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili e assimilate, ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi energetici;
 - c) componente tariffaria A_4 , per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000;
 - d) componente tariffaria A_5 , per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000;
 - e) componente tariffaria A_5 , per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007;
 - f) componente tariffaria A_E , per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.
- 39.3 Le componenti tariffarie UC, di cui al comma 39.1, sono:
- a) la componente tariffaria UC_3 , per la copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni;
 - b) la componente tariffaria UC_4 per la copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
 - c) la componente tariffaria UC_6 per la copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio e il finanziamento dei

meccanismi di promozione selettiva degli investimenti di cui alla Parte III del TIQE 2016-2023;

- d) la componente tariffaria UC_7 per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
 - e) la componente tariffaria MCT per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03.
- 39.4 Le componenti tariffarie di cui ai commi 39.2 e 39.3 si applicano come maggiorazioni ai:
- a) corrispettivi del servizio di distribuzione;
 - b) agli usi finali delle imprese distributrici.
- 39.5 Le componenti tariffarie A alimentano i conti di gestione di cui al Titolo 3 della presente Parte.
- 39.6 I valori delle componenti tariffarie A sono determinati dall'Autorità. In relazione alle tipologie di cui al comma 2.2, lettera f), g), h) e i) le aliquote di dette componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh possono essere differenziate in funzione di un massimo di 4 (quattro) scaglioni di consumo mensile.
- 39.7 Ai clienti finali parti di contratti 2.2, lettera d), con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie A_2 , A_3 e A_5 sono applicate unicamente con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh pari a quelle previste per i clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a).

TITOLO 2
ESAZIONE DEL GETTITO

Articolo 40

Disposizioni generali

- 40.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie *A*, delle componenti *UC₃*, *UC₄*, *UC₆*, *UC₇*, *MCT* e degli importi relativi alla qualità del servizio.
- 40.2 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti, ivi inclusi gli esercenti il servizio di maggior tutela disciplinato dal TIV, provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.

Articolo 41

*Esazione delle componenti tariffarie *A₂*, *A₃*, *A₄*, *A₅*, *A_S*, *A_E**

- 41.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), salvo quanto disposto dal comma 41.2, versano alla Cassa, il gettito delle componenti tariffarie *A₂*, *A₃*, *A₄*, *A₅* e *A_E*, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti.
- 41.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), che prelevano energia elettrica dalla *RTN* versano al Gestore dei servizi energetici il gettito della componente tariffaria *A₃*, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente.
- 41.3 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), sulla base delle aliquote pubblicate dall’Autorità, determinano e comunicano alla Cassa ovvero al Gestore dei servizi energetici, la quota parte del gettito della componente tariffaria *A₃* afferente la copertura degli oneri relativi alle partite economiche di cui al comma 50.9.
- 41.4 Con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b) versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall’applicazione della componente *A_S* di cui al comma 39.2, lettera e);
 - b) le compensazioni complessivamente riconosciute nella fatturazione emessa nel medesimo mese, in relazione alle forniture di energia elettrica, ai sensi del TIBEG.
- 41.5 Qualora la differenza di cui al comma 41.4 risulti negativa, la Cassa, entro sessanta giorni dal termine del mese, liquida tale importo a favore dell’impresa distributrice.

Articolo 42

Esazione della componente UC₆ e degli importi destinati al conto qualità dei servizi elettrici

- 42.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b) versano alla Cassa il gettito della componente UC₆, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente
- 42.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b) versano inoltre alla Cassa, per i rispettivi anni di competenza, le penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali, come fissati dal TIQE 2016-2023, secondo le modalità previste dal medesimo provvedimento.
- 42.3 Terna versa alla Cassa le penalità previste dalla Regolazione qualità trasmissione 2016-2023, secondo le modalità previste dal medesimo provvedimento.
- 42.4 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b) versano alla Cassa l'eventuale eccedenza delle penalità per il pagamento degli indennizzi agli utenti MT, secondo le modalità e tempistiche previste dal TIQE 2016-2023.
- 42.5 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b) versano alla Cassa le eventuali penalità derivanti da controlli sui dati di continuità forniti dalle imprese distributrici di minore dimensione, secondo le modalità previste dal TIQE 2016-2023.

Articolo 43

Esazione della componente UC₇ e degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale

- 43.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa gli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva applicati ai punti di prelievo in alta e altissima tensione di cui all'Articolo 27 e nei punti di interconnessione di cui all'Articolo 28 e il gettito della componente UC₇, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione dei medesimi corrispettivi e componenti.
- 43.2 La Cassa destina gli importi derivanti dall'applicazione della componente UC₇ in quota parte al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 48.1, lettera i), e in quota parte al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al medesimo comma, lettera r), in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità nel rispetto del principio di competenza.

Articolo 44

Esazione delle componenti UC₃ e UC₄

- 44.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa il gettito delle componenti UC₃ e UC₄, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti.

Articolo 45

Esazione delle componenti MCT

- 45.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa il gettito della componente MCT con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente.

Articolo 46

Esazione degli importi destinati al Fondo per eventi eccezionali

- 46.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), e il Gestore Servizi Energetici versano alla Cassa i gettiti corrispondenti alle aliquote annue di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali a carico degli utenti, come fissate dal TIQE 2016-2023, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime aliquote.
- 46.2 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano inoltre alla Cassa il contributo proporzionale al numero di utenti BT che subiscono interruzioni di durata superiore a 8 ore, secondo le modalità e tempistiche previste dal TIQE 2016-2023.
- 46.3 Il gestore del sistema di trasmissione versa alla Cassa il contributo proporzionale alla parte di disalimentazioni dell'anno precedente con durata compresa tra 2 ore e 8 ore della Regolazione qualità trasmissione 2016-2023, secondo le modalità e tempistiche previste dal medesimo provvedimento.

Articolo 47

Esazione degli importi destinati al Fondo utenti MT

- 47.1 Le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa:
- a) l'eventuale eccedenza del corrispettivo tariffario specifico CTS del TIQE 2016-2023, secondo le modalità e tempistiche previste dal medesimo provvedimento.
 - b) le penalità in relazione alla mancata trasformazione in BT dei punti di utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore a 100 kW (con consegna su palo), che hanno dato all'assenso alla trasformazione in BT, secondo le modalità previste dal TIQE 2016-2023.

TITOLO 3
GESTIONE DEL GETTITO

Articolo 48

Istituzione dei conti di gestione

- 48.1 Sono istituiti presso la Cassa:
- a) il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, alimentato dalla componente tariffaria A_2 ;
 - b) il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A_3 ;
 - c) il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente tariffaria A_4 ;
 - d) il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria A_5 ;
 - e) il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, già alimentato dalla abrogata componente tariffaria A_6 ;
 - f) il Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti, alimentato dagli importi di cui ai commi 42.2, 42.3, 42.4 e 42.5 e dalla componente UC_6 ;
 - g) il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente UC_3 ;
 - h) il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti, alimentato dalla componente UC_4 ;
 - i) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dagli importi di cui al comma 43.1 e dalla componente UC_7 ;
 - j) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale da tutti i Conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa;
 - k) il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità;
 - l) il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente MCT ;
 - m) il Fondo per eventi eccezionali, alimentato dagli importi di cui all'Articolo 46;
 - n) il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
 - o) il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, alimentato ai sensi del comma 39.2 del TIV;

- p) il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, alimentato dalla componente tariffaria A_S ;
 - q) il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione, alimentato ai sensi del comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 33/10;
 - r) il Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, alimentato dalla componente tariffaria UC_7 , dalla componente tariffaria RE di cui al comma 40.3, lettera d), della RTDG e dalla componente tariffaria RET di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG;
 - s) il Fondo utenti MT, alimentato dagli importi di cui all'Articolo 47;
 - t) il Conto per la gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia alimentato tramite versamenti dai conti di cui alle precedenti lettere da a) a s) nei limiti di quanto strettamente necessario alla suddetta gestione e nel rispetto di quanto previsto dal comma 48.3;
 - u) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alimentato dalla componente tariffaria A_E ;
 - v) il Conto per il sistema indennitario, alimentato secondo le modalità previste dall'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09;
 - w) il Conto a copertura del rischio connesso al *rating* e alla *parent company guarantee*, alimentato dal corrispettivo per l'accesso di cui al punto 4.9 dell'Allegato B al Codice di rete distribuzione;
 - x) il Conto progetti consumatori, alimentato dagli importi provenienti dall'applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 35/05 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione GOP 7/10.
- 48.2 Entro dodici giorni lavorativi antecedenti il termine di ciascun trimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie, secondo le modalità previste dalla medesima Autorità.
- 48.3 La Cassa, salvo diversa esplicita disposizione, può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 48.4 In caso di mancato o parziale versamento entro i termini previsti dagli articoli di cui al Titolo 2 della presente parte, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
 - b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.

- 48.5 In caso di mancato o parziale versamento entro i termini previsti dal comma 41.2, il Gestore dei servizi energetici applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora definito con i medesimi criteri di cui al precedente comma 48.4.
- 48.6 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

Articolo 49

Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue

- 49.1 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato, previa autorizzazione dell'Autorità, per la copertura dei costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui al comma 1, lettera a) della legge n. 83/03.
- 49.2 Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 di competenza dell'anno 2004, nonché degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell'articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006.

Articolo 50

Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate

- 50.1 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire:
- a) le spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387/03;
 - b) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per l'acquisto, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, dell'energia elettrica prodotta da impianti ammessi a beneficiare del provvedimento CIP 6/92 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita della predetta energia elettrica sul mercato;
 - c) gli oneri riconosciuti ai produttori CIP 6/92, derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili e ceduta al Gestore dei servizi energetici nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 113/06;
 - d) gli oneri riconosciuti ai produttori CIP 6/92, derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, secondo le modalità di cui alle deliberazioni ARG/elt 77/08, 307/2013/R/EEL e 497/2015/R/EEL;

- e) gli importi riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici ai produttori CIP 6/92, derivanti dalla risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni di cessione destinata, ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge n. 99/09;
- f) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge finanziaria 2008, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 24/08, e dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28/11;
- g) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto 18 dicembre 2008, e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 1/09;
- h) gli oneri relativi alla gestione delle attività previste dal decreto 18 dicembre 2008 e dall'Allegato A della deliberazione ARG/elt 1/09;
- i) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 6 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/EFR;
- j) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;
- k) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012, degli incentivi previsti in sostituzione dei certificati verdi, a decorrere dall'1 gennaio 2016 e fino al termine del periodo di diritto;
- l) gli oneri relativi alla gestione delle attività previste dal decreto 6 luglio 2012 e dall'Allegato A della deliberazione 343/2012/R/EFR;
- m) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, per quest'ultimo limitatamente agli impianti di potenza superiore a 1 MW; i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per l'erogazione del premio sull'autoconsumo previsto dal decreto 5 luglio 2012;
- n) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata degli impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal decreto 5 maggio 2011 nel caso di applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive e secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della predetta energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/EFR;
- o) gli oneri relativi alla gestione delle attività previste dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 e dalle deliberazioni n. 188/05, n. 90/07, ARG/elt 181/10;

- p) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto 11 aprile 2008;
- q) gli oneri relativi alla gestione delle attività previste dal decreto 11 aprile 2008 e dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08;
- r) gli oneri derivanti dalle attività svolte in avvalimento da Gestore dei servizi energetici per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione 597/2015/E/COM;
- s) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro dedicato dell'energia elettrica ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della predetta energia elettrica sul mercato, oltre che gli oneri connessi come individuati al medesimo Allegato A;
- t) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per l'erogazione del contributo in conto scambio e i ricavi ottenuti, dal medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita sul mercato dell'energia elettrica dagli impianti in scambio sul posto, ai sensi del TISP;
- u) gli eventuali oneri, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, derivanti dall'attività di attuazione delle disposizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come previsto dalla deliberazione ARG/elt 104/11;
- v) gli oneri, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, derivanti dall'attuazione delle disposizioni inerenti il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili e, in particolare, la quantificazione della mancata produzione eolica di cui alla deliberazione ARG/elt 5/10;
- w) gli oneri, sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05;
- x) il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 30 del TICA;
- y) i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici ai fini dell'attuazione del TISSPC, secondo i criteri di cui alla deliberazione 242/2015/R/EEL.

50.2 Al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate:

- a) sono destinate da Cassa le penali sostenute dai gestori di rete in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del TISP;
- b) sono destinati dal Gestore dei servizi energetici i proventi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 104/11;
- c) sono destinate da Cassa i corrispettivi ricevuti dai gestori di rete e sostenuti dai produttori in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 26 del TICA;
- d) sono destinati dal Gestore dei servizi energetici i ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 e di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto 6 luglio 2012.

- 50.3 Possono essere posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 41.1 (relativamente alla componente tariffaria A_3), 41.2, 50.1 e 50.2.
- 50.4 Il Gestore dei servizi energetici dichiara alla Cassa e all'Autorità, entro il 20° giorno di ciascun mese:
- a) l'ammontare degli oneri fatturati nel mese precedente di cui al precedente comma 50.1;
 - b) il gettito della componente tariffaria A_3 versato nel mese corrente al medesimo Gestore dei servizi energetici ai sensi del comma 41.2, nonché i ricavi di cui al precedente comma 50.2, lettere b) e d), e gli eventuali interessi di mora applicati ai sensi del precedente comma 48.5.
- 50.5 Qualora la differenza tra l'importo di cui al precedente comma 50.4, lettera a) e quello di cui alla lettera b) del medesimo comma risulti negativo, la Cassa provvede a versare la differenza al Gestore dei servizi energetici, con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, salvo quanto previsto al successivo comma 50.7.
- 50.6 Qualora la differenza tra l'importo di cui al precedente comma 50.4, lettera a) e quello di cui alla lettera b) del medesimo comma risulti positiva, il Gestore dei servizi energetici versa l'eccedenza alla Cassa, con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; la suddetta eccedenza non viene versata dal Gestore dei servizi energetici nel caso in cui sussistano suoi crediti allo stesso titolo, asseverati dalla Cassa, salvo quanto previsto al successivo comma 50.7.
- 50.7 Entro il 30 novembre di ogni anno, ovvero in caso di circostanze straordinarie meritevoli di segnalazione all'Autorità, il Gestore dei servizi energetici e la Cassa trasmettono congiuntamente alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità una analisi dettagliata per la gestione dei flussi finanziari di cui ai precedenti commi 41.1 (relativamente alla componente tariffaria A_3), 41.2, 50.1 e 50.2 orientata alla minimizzazione degli oneri finanziari posti in capo al sistema elettrico e alla stabilizzazione delle componenti tariffarie applicate, individuando, ove opportuno, anche strumenti ulteriori rispetto a quanto previsto ai precedenti commi 50.4, 50.5 e 50.6. La Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dà informativa all'Autorità di quanto segnalato ai sensi del presente comma.
- 50.8 Il Gestore dei servizi energetici e la Cassa trasmettono all'Autorità, con la medesima frequenza di cui al comma 48.2, idonea documentazione, secondo modalità concordate con la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sulla situazione economica e finanziaria del conto A_3 e delle relative previsioni di onere e gettito connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 41.1 (relativamente alla componente tariffaria A_3), 41.2, 50.1 e 50.2, nonché sugli eventuali oneri finanziari netti ad essi relativi, con evidenza dei tassi attivi e passivi applicati.
- 50.9 Il Gestore dei servizi energetici e la Cassa, per quanto di competenza, danno separata evidenza contabile delle partite economiche complessivamente connesse agli oneri di cui al precedente comma 50.1, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), n), o),

p), q), s), t), u), v), w), x), y), differenziando per i diversi meccanismi incentivanti nel caso delle lettere m), n), o), con modalità coerenti con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di separazione contabile.

Articolo 51

Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali

- 51.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per la copertura dell'onere connesso al riconoscimento delle componenti tariffarie compensative di cui all'Articolo 37.

Articolo 52

Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca

- 52.1 Il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca viene utilizzato per finanziare le attività di ricerca di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, selezionate con le modalità di cui al decreto 8 marzo 2006.

Articolo 53

Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti

- 53.1 Il Conto qualità dei servizi elettrici e promozione selettiva degli investimenti è utilizzato per il finanziamento, per i rispettivi anni di competenza, dei premi alle imprese distributrici e al gestore del sistema di trasmissione in caso di recuperi aggiuntivi di qualità del servizio, secondo le modalità previste dal TIQE 2016-2013 e dalla Regolazione qualità trasmissione 2016-2023.
- 53.2 Il Conto qualità dei servizi elettrici è utilizzato per il finanziamento della promozione selettiva degli investimenti di cui alla Parte III del TIQE 2016-2023.
- 53.3 Il Conto qualità dei servizi elettrici è utilizzato altresì per l'erogazione degli importi richiesti dalle imprese distributrici per la totale copertura del pagamento degli indennizzi agli utenti MT, secondo le modalità previste e tempistiche previste dal TIQE 2016-2023.

Articolo 54

Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni

- 54.1 Il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni, viene utilizzato per la copertura degli squilibri connessi ai meccanismi di perequazione relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura e all'applicazione delle tariffe D2 e D3.

- 54.2 Il Conto è altresì utilizzato in relazione alla copertura della maggior remunerazione riconosciuta per la promozione selettiva e l'incentivazione degli investimenti, nei casi previsti.

Articolo 55

Conto per le integrazioni tariffarie

- 55.1 Il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti viene utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.

Articolo 56

Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica

- 56.1 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento degli oneri relativi al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto 28 dicembre 2012.

Articolo 57

Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità

- 57.1 Il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità viene utilizzato per l'anticipo a Terna di una quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione dei servizi di interrompibilità sostenuti dal medesimo gestore del sistema di trasmissione ai sensi delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n. 122/07, ARG/elt 201/09, ARG/elt 15/10, ARG/elt 187/10, 513/2012/R/EEL, 634/2013/R/EEL e 301/2014/R/EEL.
- 57.2 La Cassa riconosce al gestore del sistema di trasmissione un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i costi sostenuti per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n. 122/07, ARG/elt 201/09, ARG/elt 15/10, ARG/elt 187/10, 513/2012/R/EEL, 634/2013/R/EEL e 301/2014/R/EEL, e il gettito nella disponibilità del gestore del sistema di trasmissione conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui articolo 73, della deliberazione n. 111/06.
- 57.3 Il gestore del sistema di trasmissione trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse ai pagamenti relativi alla applicazione delle deliberazioni ai sensi delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n. 122/07, ARG/elt 201/09, ARG/elt 15/10, ARG/elt 187/10, 513/2012/R/EEL, 634/2013/R/EEL e 301/2014/R/EEL.
- 57.4 Con decorrenza dal mese di giugno 2004, al termine di ciascun mese, qualora la differenza tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi al

terzo mese precedente ed i costi sostenuti dal Gestore del sistema di trasmissione nello stesso mese per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi delle deliberazioni n. 151/03, n. 289/06, n. 122/07, ARG/elt 201/09, ARG/elt 15/10, ARG/elt 187/10, 513/2012/R/EEL, 634/2013/R/EEL e 301/2014/R/EEL sia positiva, il gestore del sistema di trasmissione versa alla Cassa l'importo corrispondente; qualora detta differenza sia negativa, la Cassa versa al gestore del sistema di trasmissione l'importo corrispondente.

- 57.5 La Cassa registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità.

Articolo 58

Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale

- 58.1 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale viene utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale stabilite dall'articolo 4 della legge n. 368/03, nonché degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005. Il Conto viene utilizzato anche per gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005.

Articolo 59

Fondo per eventi eccezionali

- 59.1 Il Fondo per eventi eccezionali è utilizzato per il finanziamento alle imprese distributrici e al gestore del sistema di trasmissione degli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati agli utenti nei casi previsti dal TIQE 2016-2023 e dalla Regolazione qualità trasmissione 2016-2023.

Articolo 60

Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela

- 60.1 Il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela è utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui al TIV.

Articolo 61

Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione

- 61.1 Il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore del sistema di trasmissione, derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da quelli serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia.

Articolo 62

*Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie
ai clienti del settore elettrico in stato di disagio*

- 62.1 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio è destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007.

Articolo 63

Conto oneri per il meccanismo di reintegrazione

- 63.1 Il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti la salvaguardia partecipanti al meccanismo di reintegrazione di cui alla deliberazione 370/2012/R/EEL.

Articolo 64

Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale

- 64.1 Il Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11.

Articolo 65

Fondo utenti MT

- 65.1 Il Fondo utenti MT è destinato a finanziare iniziative a sostegno degli utenti MT, come regolate dal TIQE 2016-2023.
- 65.2 Il conto è altresì utilizzato ai fini del riconoscimento:
- a) dei premi ai produttori per l'adeguamento degli impianti di produzione ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/EEL;
 - b) dei corrispettivi alle imprese distributrici per i sopralluoghi presso gli impianti di produzione adeguati ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/EEL;
 - c) dei premi ai produttori per l'adeguamento degli impianti di produzione ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 421/2014/R/EEL.

Articolo 66

*Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di
energia elettrica*

- 66.1 Il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica è destinato a finanziare la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 5 aprile 2013.

Articolo 67

Conto per il sistema indennitario

- 67.1 Il Conto per il sistema indennitario è utilizzato per i versamenti degli indennizzi a favore dei venditori del mercato libero e agli esercenti la maggior tutela.

Articolo 68

*Conto a copertura del rischio connesso
al rating e alla parent company guarantee*

- 68.1 Il Conto a copertura del rischio connesso al *rating* e alla *parent company guarantee* è utilizzato per la raccolta dei corrispettivi pagati dagli utenti che si avvalgono di quanto previsto al comma 2.4 dell'Allegato B al Codice di rete distribuzione.

Articolo 69

Conto progetti consumatori

- 69.1 Il Conto progetti consumatori è destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 35/05.

PARTE VI
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE
COMPONENTI A E UC

Articolo 70

Applicazione delle componenti tariffarie A e UC nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo e di sistemi di distribuzione chiusi

- 70.1 Le componenti tariffarie A, UC e MCT nel caso di ASSPC si applicano secondo quanto previsto dal presente provvedimento, ferme restando le deroghe di cui al TISSPC.
- 70.2 La Cassa destina gli importi versati ai sensi dei commi 6.3, 12.11 e 23.1, lettera b) del TISSPC, ai conti di cui al comma 48.1 in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.
- 70.3 Nel caso di ASSPC qualificati dal Gestore dei servizi energetici come SEU o SEESEU, le componenti tariffarie A e MCT, si applicano anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica nella misura prevista dall'articolo 24 del decreto legge n. 91/14, secondo modalità operative stabilite dall'Autorità con la deliberazione 609/2014/R/EEL e ferma restando l'applicazione della componente MCT ai SEESEU-C secondo i criteri di cui all'articolo 12 del TISSPC. Quanto detto non si applica agli ASSPC in cui sono presenti impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza cumulata complessiva non superiore a 20 kW e per i quali sia erogato il servizio di scambio sul posto.
- 70.4 In relazione agli impianti SEESEU-C, fino alla scadenza della medesima qualifica, ai fini del calcolo degli importi già applicati dall'impresa distributrice di cui al comma 23.1, lettera b), punto b2), deve essere incluso l'importo applicato ai sensi del precedente comma 70.3.
- 70.5 La Cassa destina gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 70.3:
- a) in quota parte al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 48.1, lettera a);
 - b) in quota parte al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 48.1, lettera b);
 - c) in quota parte al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 48.1, lettera c);
 - d) in quota parte al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 48.1, lettera d);
 - e) in quota parte al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 48.1, lettera l);
 - f) in quota parte al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 48.1, lettera p);

in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.

- 70.6 Le componenti tariffarie *A*, *UC* e *MCT* nel caso di *SDC* si applicano secondo quanto previsto dal *TISDC*.
- 70.7 La Cassa destina gli importi versati ai sensi del *TISDC* ai conti di cui al comma 48.1 in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.
- 70.8 La Cassa destina gli importi versati ai sensi del *TICOOP* ai conti di cui al comma 48.1 in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.

Articolo 71

Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC

- 71.1 Le componenti tariffarie *A* e *UC* non si applicano all'energia elettrica fornita dalla società Enel S.p.A., ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge n. 529/82, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti alla società Enel S.p.A. e sue aventi causa.
- 71.2 Le componenti tariffarie *A* ed *UC* non si applicano all'energia elettrica consumata dagli esercenti per gli usi direttamente connessi allo svolgimento dei seguenti servizi, ivi inclusi gli usi di illuminazione:
- a) trasmissione;
 - b) dispacciamento;
 - c) distribuzione.
- 71.3 La deroga di cui al comma 71.2 si applica anche ai punti di prelievo relativi a clienti finali nella cui disponibilità si trova una porzione della *RTN* ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.
- 71.4 La componente tariffaria A_S è posta pari a zero per le attuali e potenziali controparti di cui al comma 2.2a), ammesse a godere della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 del *TIBEG*.
- 71.5 Ai clienti finali parti di contratti di cui ai commi 2.2, lettera c) e 2.2, lettera d), con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, e di cui al comma 2.2, lettera f), le componenti tariffarie *A* e *UC* si applicano in misura ridotta, secondo modalità stabilite dall'Autorità, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legge n. 91/14.